

CITTA' DI MATERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 199/2022 del 13/06/2022

OGGETTO: Atto di indirizzo su provvidenze a sostegno di eventi speciali.

Il giorno 13/06/2022 alle ore 09:00, in Matera e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

DOMENICO BENNARDI
ROSA NICOLETTI
ARCANGELO COLELLA
ANGELO RAFFAELE COTUGNO
TIZIANA D'OPPIDO
GIUSEPPE DIGILIO
MICHELANGELO FERRARA
SANTE LOMURNO
VALERIA PISCOPIELLO
MARIA PISTONE

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
	A

Assiste: MARIA ANGELA ETTORRE - Segretario

Presiede: DOMENICO BENNARDI - Sindaco

Verificato il numero legale, DOMENICO BENNARDI - Sindaco, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Esito: Approvata con immediata esecutivita'

Relazione del Dirigente Servizio Turismo e Attività culturali

Richiamati

- L'art. 118, comma 3 della Costituzione, il quale sancisce il principio di sussidiarietà orizzontale stabilendo testualmente che “Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;
- L'art. 3, commi 2 e 5 del D.lgs. 267/2000 che statuiscono “Il Comune è l'ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; [...] I Comuni e le Province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
- L'art. 8, comma 1 del D.lgs. 267/2000 che prevede “I Comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale”;
- L'art. 12 della L. 241/1990, così come modificato dall'art. 42, comma 2 del D.lgs. 33/2013, c.d. Decreto Trasparenza, di attuazione della delega contenuta nella Legge 190/2012, che testualmente dispone “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”;

Richiamati, inoltre,

- L'art. 6, comma 9 del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 in base al quale le Amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per sponsorizzazioni a decorrere dall'anno 2011;
- L'art. 4 comma 6 del D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012 che prevede “*A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio assistenziali e dei beni e delle attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto agli enti locali”;*

Preso atto della giurisprudenza della Corte dei Conti che fornisce orientamenti interpretativi in merito all'applicazione dei suddetti divieti, **e richiamate** in specie:

- La deliberazione del 23.12.2010 n. 1075 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia che precisa “Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. n. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune,

nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. [...]. In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle forme di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando **una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'Amministrazione**”;

- La deliberazione del 30.05.2013 n. 226 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia dalla quale si evince che “Vige un divieto assoluto di sponsorizzazioni da parte dei comuni, i quali “non possono effettuare spese per sponsorizzazioni”. Queste ultime non sono da confondere con i contributi. Per “sponsorizzazione” si deve intendere la spesa effettuata per la “finalità di segnalare ai cittadini la presenza del comune, così da promuoverne l'immagine”. **Per “contributi” si intendono gli esborsi effettuati dai comuni a favore di enti che, sotto vari titoli, svolgono un'attività ritenuta utile alla comunità dei cittadini. [...]. I comuni possono affidare a titolo oneroso (e sulla base del principio di sussidiarietà) ad enti di diritto privato la gestione di servizi di qualsiasi tipo.** In questi casi i comuni dovranno sostenere una spesa che permetta l'esercizio di tali servizi, sulla base, generalmente, di una convenzione. I comuni, sulla base della loro autonoma discrezionalità e secondo i principi della sana e corretta amministrazione, possono deliberare contributi a favore di enti che, pur non essendo affidatari di servizi, svolgono una attività ritenuta utile per i propri cittadini”;

Avuto riguardo a tutta la normativa e a tutto quanto sopra richiamato;

Premesso

che rientra tra le finalità istituzionali perseguite dall'Ente e gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale promuovere e sostenere attività e progetti di rilievo, finalizzati alla produzione e diffusione della cultura nella più ampia accezione del termine e volti al contempo a favorire la promozione e lo sviluppo socio-economico della comunità e del territorio e ad incrementare il flusso turistico in città rafforzando sempre più il *brand* Matera;

che, al fine di realizzare tale scopo e di rendere organiche e finalizzare al massimo ritorno possibile - in termini di promozione di Matera, mantenendo sempre viva la memoria del ruolo di Capitale Europea della Cultura rivestito nel 2019, e di sviluppo turistico ed economico della città -, le diverse forme di sostegno accordate ai soggetti attuatori delle iniziative, anche quest'anno, come ormai dal 2016 in avanti, sta per essere definito l'atto di indirizzo contenente le indicazioni da considerare da parte del dirigente di questo Servizio nella predisposizione del cd. bando eventi, a cui a breve seguirà la pubblicazione di uno o più Avvisi attuativi;

che, per quanto di interesse degli uffici Turismo e Cultura, relativamente alle forme di promozione e sostegno possibili che questo Ente riconosce agli eventi culturali, artistici, musicali, sportivi, ecc. che si svolgono in città e che si ritiene di patrocinare e supportare in quanto attività di interesse generale, devono richiamarsi:

- il vigente Regolamento per la concessione del patrocinio comunale, approvato con delibera di C.C. n. 71 del 27/09/2016 e modificato con delibera di C.C. n. 8 del 09/03/2018, ed, in particolare, l'art. 5, comma 2, che, laddove all'istanza di patrocinio si accompagni la richiesta di benefici aggiuntivi, ne demanda la concessione alla Giunta Comunale;

- il vigente Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici, del patrocinio e per la istituzione del registro delle libere forme associative (approvato con delibera di C.C. n. 66 dell'11/11/2011 e successivamente modificato per effetto dell'approvazione del predetto nuovo Regolamento per la concessione del patrocinio comunale, che ne ha abrogato il Titolo Secondo "Patrocinio", artt. 13, 14 e 15), ed, in particolare, l'art. 8, 3° cpv., che pure demanda alla Giunta Comunale l'atto di rigetto o di accoglimento (con la determinazione della relativa entità) di richieste di "provvidenze" ex art. 2 dello stesso Regolamento;

che, nello specifico, questo secondo Regolamento, adottato ai sensi dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., al Titolo I (articoli da 1 a 12) disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici di qualunque genere da parte del Comune, predeterminando i criteri e le modalità cui l'Amministrazione deve attenersi al riguardo;

che, in particolare ed in via di sintesi:

- all'art. 1 sono riportate le finalità a cui deve rispondere la concessione di benefici ed agevolazioni;
- all'art. 2 sono riportate le tipologie di interventi (cd. provvidenze) del Comune a favore dei beneficiari richiedenti;
- agli artt. 3 e 4 sono individuati, rispettivamente, i possibili destinatari dei benefici ed i casi dei soggetti esclusi;
- all'art. 5 si prevede che la concessione dei benefici è subordinata alle relative disponibilità di bilancio;
- all'art. 6 si elencano le possibili aree di intervento in cui devono rientrare le attività in favore delle quali poter concedere i benefici comunali;
- all'art. 7 sono riportati il contenuto delle domande di ammissione ai benefici e la cadenza temporale della relativa presentazione in base al calendario di realizzazione degli eventi/iniziativa a cui si riferisce la domanda di sostegno, prevedendo, altresì, la facoltà per il Comune di accogliere domande presentate oltre i termini stabiliti dal Regolamento, consentendo, pertanto, di interpretare le scadenze temporali indicate come non rigide ed inderogabili;
- all'art. 8, dopo aver riportato -al comma 1- i criteri ai quali devono rispondere le iniziative e/o attività a cui poter assegnare i contributi, e fatto riferimento -al comma 2- agli Avvisi Pubblici in cui tradurre tali criteri, si stabilisce testualmente che "*Le domande delle provvidenze di cui all'art. 2, corredate della proposta dell'assessore competente per materia, sono sottoposte all'esame della Giunta Comunale, che valuta la coerenza delle attività, delle iniziative e delle manifestazioni con i criteri di cui al comma 1 del presente articolo, e determina l'entità delle provvidenze, ovvero le nega.*" (v. 3° cpv.) e che "*Gli uffici provvederanno a comunicare al soggetto richiedente l'avvenuta assegnazione dei benefici, le modalità e tempistiche di liquidazione, ovvero la mancata assegnazione con la relativa motivazione.*" (v. ultimo cpv.), precisandosi pure che i contributi possono essere assegnati anche dopo la realizzazione delle iniziative (v. 4° periodo);
- all'art. 9 è prevista la procedura per la rendicontazione finalizzata all'erogazione dei contributi assegnati e per la relativa liquidazione;
- all'art. 10 sono indicati i contributi che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento;
- all'art. 11 sono esemplificate le peculiari circostanze che potrebbero far decidere all'Amministrazione di acquisire la veste di *copromotore* o *compartecipe* in relazione ad attività, iniziative, progetti promossi e/o organizzati da soggetti terzi;
- infine, all'art. 12 sono riportati i casi di possibile revoca dei contributi;

che, stante questo complessivo quadro regolamentare, laddove vi siano richieste di concessione del patrocinio comunale e di altri benefici, ivi comprese anche quelle di patrocinio ed altro avanzate mediante la partecipazione ad un avviso pubblico, l'Organo a cui è demandato il riscontro è la Giunta Comunale a termini dei richiamati artt. 5, comma 2 del Regolamento per la concessione del patrocinio comunale e 8, comma 3 del Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni,

contributi e vantaggi economici, demandandosi agli uffici la successiva comunicazione al soggetto richiedente dell'avvenuta assegnazione dei benefici, e di modi e tempi della liquidazione, ovvero della mancata assegnazione, con la relativa motivazione;

che, sulla base di tali norme, gli atti di indirizzo fin qui adottati preliminarmente alle precedenti edizioni dei cd. bandi eventi e gli Avvisi che ne sono poi seguiti, hanno comunque sempre fatta salva la facoltà per il Comune di accogliere domande di benefici e vantaggi economici e quindi anche di contributi finanziari, o già presentate al momento della pubblicazione degli avvisi o anche presentate durante o successivamente alla relativa vigenza, e dunque, in sostanza, anche al di fuori dalla partecipazione ad una procedura avviata con gli stessi, a sostegno di attività, eventi ed iniziative specifiche, riservandosi sempre l'Amministrazione di adottare, al riguardo, appositi atti della Giunta Comunale ex art. 8, 3° cpv. del vigente Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici, approvato con delibera di C.C. n. 66 dell'11/11/2011;

Ribadito quindi che, in ossequio alla previsione regolamentare di cui al sopra riportato 3° cpv. dell'art. 8, ogni assegnazione di "provvidenze", tra quelle richiedibili ed assentibili a termini dell'art. 2 del medesimo Regolamento, assume (come ha fin qui assunto) la forma dell'atto di Giunta;

Preso e dato atto, a seguito delle interlocuzioni intervenute in merito con il Sindaco e con l'Assessore alla Cultura ed agli Eventi, che, anticipatamente rispetto all'atto di indirizzo riferito al prossimo bando eventi (e che quest'anno dovrebbe peraltro constare di più Avvisi in ragione di diverse categorie di eventi e/o di soggetti attuatori, comportando una maggiore complessità ed onerosità amministrativa nella fase di attuazione da parte di questo Servizio Turismo e Cultura), con la presente deliberazione si intende anticipare la conferma, così come per le precedenti delibere di indirizzo e correlate edizioni dei bandi eventi, della predetta "riserva" dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, di adottare specifico atto di indirizzo riferito alla questione in oggetto, allo scopo di confermare ancora una volta la "riserva", a discrezione dell'Amministrazione, della facoltà di poter in ogni caso disporre di diverse forme di sostegno, tra quelle previste dal citato art. 2 (sovvenzioni, contributi, vantaggi economici), anche al di fuori (prima o dopo) delle procedure del cd. bando eventi ovvero anche in vigenza di bando - attraverso deliberazioni della Giunta ad hoc, congruamente motivate circa la "specialità" dell'evento e l'interesse generale perseguito dal Comune, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare di riferimento ed applicabile -, in favore di eventi/attività/progetti per cui siano pervenute domande di patrocinio comunale e di altre provvidenze, se ed in quanto risulti loro concesso il patrocinio comunale, nonché di delineare i connotati di massima di questa categoria di eventi cd. speciali, e di dare meglio conto del perimetro di questa "riserva";

Precisato e fatto presente, nello specifico, che:

tali atti, con la sola eccezione della deroga - motivata - alla regola della procedura del cd. bando eventi, sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, della disciplina regolamentare di riferimento così come sopra sintetizzata e di ogni altra disciplina normativa applicabile, anche eventualmente in via analogica;

tali specifici atti danno sempre conto, attraverso le relative motivazioni, delle circostanze che di volta in volta hanno indotto la Giunta ad assegnare benefici in via per così dire "diretta" in favore di taluni soggetti attuatori di eventi, attività, progetti ritenuti meritevoli di sostegno in quanto ritenuti rientrare in questa categoria di eventi denominati allo scopo "eventi speciali";

saranno ritenuti rientrare nella categoria degli “*eventi speciali*” quegli eventi/attività/progetti connotati da particolari elementi di “specialità”, ossia, ad esempio: perché richiedono una maggiore complessità organizzativa e/o un maggiore impegno finanziario; perché hanno una evidenza attrattiva e comunicativa elevata; perché concorrono a mantenere viva la memoria del ruolo di Capitale Europea della Cultura rivestito da Matera nel 2019 ed a valorizzarne l’eredità; perché determinano significative ricadute in termini di sviluppo dell’economia del territorio, di potenziamento dell’offerta turistica, di rafforzamento dell’immagine della città e del *brand* Matera; perché provocano il positivo coinvolgimento della comunità e del tessuto sociale locale; per altre motivazioni che dovranno essere espressamente evidenziate nell’atto che dispone in favore dei relativi soggetti attuatori la concessione del patrocinio comunale e di altre forme di intervento tra le “provvidenze” di cui all’art. 2 del Regolamento comunale sulla concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici;

relativamente a tale specifica categoria, l’Amministrazione intende riservare all’atto della Giunta Comunale, che indichi motivatamente un evento come “speciale”, la determinazione delle possibili “provvidenze” da accordare agli Organizzatori a supporto della relativa realizzazione e promozione;

avuto riguardo alle richieste avanzate, l’intervento dell’Ente potrà anche concretizzarsi in un contributo finanziario, a valere sulle disponibilità finanziarie del bilancio;

relativamente all’entità degli eventuali contributi da poter assentire in via diretta a siffatti eventi, la Giunta conterrà in ogni caso gli importi di tali sostegni entro quelli delle soglie fissate dalla normativa degli appalti in vigore nel tempo per gli affidamenti cd. diretti, che si ritiene di prendere a riferimento.

Tutto quanto sopra detto e relazionato, d’intesa e su iniziativa del Sindaco e dell’Assessore alla Cultura ed agli Eventi, si sottopone a Codesta Giunta la proposta di adottare il presente specifico atto di indirizzo, con le finalità sopra esplicitate, e pertanto di:

1. richiamare ad ogni e qualunque effetto tutta la suestesa relazione dirigenziale, il cui contenuto deve intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. confermare la “*riserva*”, a discrezione dell’Amministrazione, della facoltà di poter in ogni caso disporre di diverse forme di sostegno, tra quelle previste dal citato art. 2 (sovvenzioni, contributi, vantaggi economici), anche al di fuori (prima o dopo) delle procedure del cd. bando eventi ovvero anche in vigenza di bando - attraverso deliberazioni della Giunta *ad hoc*, congruamente motivate circa la “specialità” dell’evento e l’interesse generale perseguito dal Comune, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare di riferimento ed applicabile -, in favore di eventi/attività/progetti per cui siano pervenute domande di patrocinio comunale e di altre provvidenze, se ed in quanto risulti loro concesso il patrocinio comunale, nonché di delineare i connotati di massima di questa categoria di eventi cd. speciali, e di dare meglio conto del perimetro di questa “riserva”;
3. precisare e fare presente, nello specifico, che:
 - tali atti, con la sola eccezione della deroga - motivata - alla regola della procedura del cd. bando eventi, sono adottati nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, della disciplina regolamentare di riferimento così come sopra sintetizzata e di ogni altra disciplina normativa applicabile, anche eventualmente in via analogica;
 - tali specifici atti danno sempre conto, attraverso le relative motivazioni, delle circostanze che di volta in volta hanno indotto la Giunta ad assegnare benefici in via per così dire “diretta” in favore di taluni soggetti attuatori di eventi, attività, progetti ritenuti meritevoli di sostegno in quanto ritenuti rientrare in questa categoria di eventi denominati allo scopo “*eventi speciali*”;
 - saranno ritenuti rientrare nella categoria degli “*eventi speciali*” quegli eventi/attività/progetti connotati da particolari elementi di “specialità”, ossia, ad esempio: perché richiedono una maggiore complessità organizzativa e/o un maggiore impegno finanziario; perché hanno una evidenza attrattiva e comunicativa elevata; perché concorrono a mantenere viva la memoria del

ruolo di Capitale Europea della Cultura rivestito da Matera nel 2019 ed a valorizzarne l'eredità; perché determinano significative ricadute in termini di sviluppo dell'economia del territorio, di potenziamento dell'offerta turistica, di rafforzamento dell'immagine della città e del *brand* Matera; perché provocano il positivo coinvolgimento della comunità e del tessuto sociale locale; per altre motivazioni che dovranno essere espressamente evidenziate nell'atto che dispone in favore dei relativi soggetti attuatori la concessione del patrocinio comunale e di altre forme di intervento tra le "provvidenze" di cui all'art. 2 del Regolamento comunale sulla concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici;

- relativamente a tale specifica categoria, l'Amministrazione intende riservare all'atto della Giunta Comunale, che indichi motivatamente un evento come "speciale", la determinazione delle possibili "provvidenze" da accordare agli Organizzatori a supporto della relativa realizzazione e promozione;
- avuto riguardo alle richieste avanzate, l'intervento dell'Ente potrà anche concretizzarsi in un contributo finanziario, a valere sulle disponibilità finanziarie del bilancio;
- relativamente all'entità degli eventuali contributi da poter assentire in via diretta a siffatti eventi, la Giunta conterrà in ogni caso gli importi di tali sostegni entro quelli delle soglie fissate dalla normativa degli appalti in vigore nel tempo per gli affidamenti cd. diretti, che si ritiene di prendere a riferimento.

La sottoscritta Dirigente del Settore "Servizi alla Persona, alla Famiglia, e al Cittadino" dichiara l'insussistenza del conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento e della Misura M03 del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Giulia Mancino)

LA GIUNTA COMUNALE

Letta e vista la suestesa relazione dirigenziale e proposta, il cui contenuto deve intendersi integralmente richiamato agli effetti dell'adozione del presente atto;

Visto l'allegato parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta;

Ritenuta la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riverse il contenuto della medesima al quale integralmente si rimanda;

A voti favorevoli unanimi espressi in forma di legge;

DELIBERA

Di approvare la proposta sopra esposta nella parte narrativa e dispositiva che si intende qui di seguito integralmente e materialmente trascritta, compresi le premesse e gli allegati.

Inoltre, con votazione separata

Di dichiarare la stessa, in relazione all'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii..

La presente delibera:

- ha decorrenza immediata;
- viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Matera, affinché chiunque ne possa prendere visione.

CITTA' DI MATERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Atto di indirizzo su provvidenze a sostegno di eventi speciali.

Il Dirigente del SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA FAMIGLIA CITTADINO a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario.

Note:

Matera, 10/06/2022

Letto, confermato e sottoscritto.

Sindaco
DOMENICO BENNARDI

Segretario
MARIA ANGELA ETTORRE

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Matera, 13/06/2022

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 13/06/2022, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 199/2022 è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005.

Matera, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.